

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
4 febbraio 1999

Causa T-196/98 R

**Eduardo Peña Abizanda e altri 105 dipendenti  
contro  
Commissione delle Comunità europee**

«Domanda di provvedimenti provvisori – Ricevibilità del ricorso principale»

Testo completo in spagnolo . . . . . II – 15

**Oggetto:** Ricorso diretto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione contenuta nella lettera 9 settembre 1998, indirizzata al rappresentante permanente del Regno di Spagna presso l'Unione europea e concernente l'adozione di un progetto di legge volto a trasporre in diritto nazionale l'art. 11 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee, relativo al trasferimento dei diritti a pensione.

**Decisione:** La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

## Massime

*1. Procedimento sommario – Condizioni di ricevibilità – Ricevibilità del ricorso principale – Irrilevanza – Limiti*  
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

*2. Dipendenti – Ricorso – Impugnazioni previste dallo Statuto – Obbligatorietà – Reclamo amministrativo preventivo – Effetto sulla scelta delle impugnazioni – Ulteriore riferimento irregolare all'art. 173 del Trattato – Effetto sulla ricevibilità di una domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza*  
(Trattato CE, artt. 173 e 179; Statuto del personale, artt. 90 e 91)

*3. Dipendenti – Ricorso – Condizioni di ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Osservazioni della Commissione su un progetto di normativa nazionale – Esclusione*  
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

1. La questione della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminata nell'ambito di un procedimento sommario, ma deve essere riservata all'analisi del ricorso principale, salvo l'ipotesi in cui quest'ultimo risulti, a prima vista, manifestamente irricevibile. Statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario, allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa, corrisponderebbe, infatti, a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale.

(v. punto 10)

Riferimento: Corte 16 ottobre 1986, causa 221/86 R, Groupe des droites européennes et parti «Front national»/Parlamento (Racc. pag. 2969, punto 19); Corte 27 giugno 1991, causa C-117/91 R, Bosman/Commissione (Racc. pag. I-3353, punti 6 e 7); Tribunale 23 marzo 1992, cause riunite T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R e T-15/92 R, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II-1571, punti 44 e 54); Tribunale 26 febbraio 1997, causa T-191/96 R, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-211, punto 18)

2. Il contenzioso dei dipendenti deve seguire, per quanto riguarda sia la fase precontenziosa che quella del contenzioso, i mezzi specifici previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e 179 del Trattato. Poiché il ricorrente, preventivamente alla presentazione del ricorso, ha presentato presso l'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro la decisione controversa, egli si è posto nell'ambito del rimedio giurisdizionale previsto dalle suddette disposizioni. Di conseguenza, il riferimento effettuato, nella domanda di provvedimenti provvisori, all'art. 173 del Trattato, come base del ricorso che mira all'annullamento dell'atto impugnato, è una irregolarità che non comporta l'irricevibilità della domanda.

(v. punti 16-18)

Riferimento: Tribunale 26 settembre 1996, causa T-192/94, Maurissen/Corte dei conti (Racc. PI pag. II-1229, punto 14)

3. L'esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto, è condizione indispensabile della ricevibilità di qualsiasi ricorso proposto dai dipendenti contro le istituzioni a cui essi appartengono. Orbene, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di ricorso solo le misure che producano effetti giuridici obbligatori tali da riguardare direttamente ed immediatamente gli interessi del ricorrente modificando, in modo caratterizzato, la situazione giuridica di quest'ultimo. Non è così per una lettera che, nella forma e nella sostanza, costituisce una semplice esposizione delle osservazioni della Commissione sul contenuto di un progetto di normativa nazionale, che non vincolano in alcun caso le autorità nazionali.

(v. punti 19 e 20)

Riferimento: Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 505, punti 4-7); Corte 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189, punto 10); Tribunale 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-799, punto 39); Tribunale 6 giugno 1996, causa T-391/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pag. II-787, punto 34); Tribunale 18 giugno 1996, causa T-293/94, Vela Palacios/CES (Racc. PI pag. II-893, punto 22)